



PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

la Regione Lazio, di seguito denominata Regione, con sede legale in Roma, via Cristoforo Colombo, n. 212, 00145 (Codice fiscale 80143490581) rappresentata dal Presidente Nicola Zingaretti, domiciliato per la carica presso la sede sopraindicata;

E

la Comunità di S. Egidio - ACAP Onlus, con sede legale in Roma, Piazza S. Egidio, 3/a, (Codice fiscale 80191770587) rappresentata dal Presidente Marco Impagliazzo, domiciliato per la carica presso la sede sopraindicata;

PREMESSO CHE

- la Regione Lazio (di seguito denominata “*Regione*”) provvede alla programmazione e al coordinamento degli interventi di volontariato, della cooperazione internazionale e decentrata e dell'associazionismo sociale;
- in particolare le leggi regionali n. 20/2003 e n. 12/2019 prevedono azioni di studio, coordinamento e proposta sui temi dell'aiuto allo sviluppo, della pace, della libertà, dei diritti umani e della solidarietà tra i popoli, nonché l'elaborazione di piani e progetti in partenariato con enti locali, enti e istituzioni pubbliche e private, ONG, consorzi, associazioni di ONG e di volontariato e Organismi Non Lucrativi di Utilità Sociale (ONLUS), istituzioni scolastiche, universitarie e culturali, rappresentanze sindacali, imprenditoriali e delle piccole e medie imprese, associazioni di immigrati e forze economiche e sociali presenti nel territorio regionale;
- nella prospettiva dello sviluppo e della crescita di ogni società e di quelle dei PVS in particolare, nessun piano o programma può oggi immaginare di poter avviare o sostenere processi virtuosi senza l'attivazione sinergica di azioni di natura diversa, in capo a soggetti giuridici e sociali differenti, chiamati a contribuire in maniera originale ma convergente al miglioramento delle condizioni di vita di specifici gruppi sociali o di interi popoli, in un orizzonte di interdipendenza e di mutua collaborazione, nel rispetto delle competenze e delle finalità di ognuno;
- tale complessità di approccio esige forme nuove di riflessione e di azione al servizio di politiche locali e nazionali coerenti;
- la Comunità di S. Egidio-ACAP Onlus (di seguito denominata “*Comunità*”), ONG riconosciuta e autorizzata dal Ministero degli Affari Esteri italiano ad operare nei PVS sin dal 1989, ha condotto importanti sperimentazioni e acquisito conoscenze di dimostrata validità ed efficacia con particolare riguardo a popolazioni di Paesi in via di sviluppo colpite da emergenze, calamità naturali e pandemie, acquisendo in tali ambiti una grande esperienza a livello nazionale e

internazionale, anche attraverso l'attivazione di azioni sui temi specifici dell'emigrazione e dello sviluppo, coniugando ricerca e azione e sperimentando nuovi modelli di intervento;

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 851 del 12 dicembre 2017 è stato approvato lo schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione Lazio e la Comunità di S. Egidio – ACAP Onlus finalizzato all'istituzione di un rapporto di cooperazione per l'individuazione e la realizzazione di azioni congiunte sui temi dell'emigrazione e della cooperazione allo sviluppo;
- in attuazione della citata DGR 851/2017, in data 15 dicembre 2017 è stato sottoscritto tra la Regione Lazio e la Comunità di Sant'Egidio - ACAP Onlus il Protocollo d'Intesa reg. cron. 20927/2018;
- ai sensi l'art. 9 del suddetto Protocollo d'Intesa, la durata del medesimo è di 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, con conseguente scadenza in data 15 dicembre 2020;
- con atto di organizzazione n. G04259 del 3 aprile 2018, successivamente integrato con Atto di Organizzazione n. G13219 del 19 ottobre 2018, è stato istituito un gruppo di lavoro finalizzato alla realizzazione di azioni congiunte sul tema dell'emigrazione e della cooperazione allo sviluppo, come previsto dagli artt. 3, 5 e 7 del suddetto Protocollo d'Intesa;
- l'esperienza della Comunità di Sant'Egidio - ACAP Onlus, unanimemente riconosciuta sia a livello nazionale che internazionale, risulta di indubbia validità e utilità per la Regione Lazio al fine di realizzare con efficienza ed efficacia azioni mirate e interventi volti alla prevenzione, al contrasto e alla rimozione degli ostacoli e al pieno inserimento sociale, culturale e politico dei soggetti a rischio esclusione;
- è interesse dell'amministrazione regionale avvalersi del supporto specialistico della Comunità S. Egidio per accrescere le competenze regionali coniugando ricerca e azione e sperimentando nuovi modelli di intervento;
- nell'ottica di una reciproca collaborazione, la Regione garantisce la partecipazione nel Gruppo di lavoro previsto all'art. 5 di risorse regionali dotate di specifica professionalità in materia;
- risulta strategico, per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Protocollo, utilizzare i locali della Comunità di S. Egidio, al fine di ottimizzare i meccanismi operativi di gestione delle problematiche volte al miglioramento della qualità dei servizi per le imprese e per i cittadini;
- la possibilità di effettuare esperienze di lavoro a contatto con operatori esperti del settore contribuisce alla promozione della crescita professionale dei dipendenti regionali;
- che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 886 del 24 novembre 2020 è stato approvato il nuovo schema di Protocollo d'intesa tra la Regione Lazio e la Comunità di Sant'Egidio - ACAP Onlus;
- tutto ciò premesso e considerato, le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Obiettivi del protocollo

1. La *Regione* e la *Comunità* si impegnano a proseguire il rapporto di cooperazione per la individuazione e la realizzazione di azioni congiunte sui temi dell'emigrazione e della cooperazione allo sviluppo.

ARTICOLO 2

Impegni delle parti

1. Le parti si impegnano ad attuare iniziative di carattere umanitario atte a contrastare le cause di povertà estrema e di esclusione di gruppi sociali o etnici deboli o indeboliti da emergenze umanitarie o pandemie di particolari gravità, in particolare le parti si impegnano a sviluppare tematiche relative a:

- sviluppo umano, con particolare riferimento a salute e istruzione/formazione (salute materno-infantile, formazione personale sanitario, accesso universale alla salute) in paesi in via di sviluppo;
- emigrazione e integrazione: interventi a protezione delle categorie vulnerabili della società italiana e integrazione dei nuovi europei;
- insegnamento della lingua italiana e formazione all'inserimento lavorativo nella società e nella realtà regionale;
- sperimentazione di modelli innovativi di integrazione dei cittadini migranti con le fasce fragili della realtà sociale della Regione (anziani, disabili, richiedenti asilo, rifugiati, donne vittime della tratta ecc.);
- produzione di letteratura scientifica e di materiali didattici utili per la diffusione di conoscenze delle tematiche sanitarie dei paesi in via di sviluppo,
- messa in rete e potenziamento di strutture Regionali con vocazione alla cooperazione in ambito sanitario al fine di condividere le eccellenze sulla sanità, mediante invio di esperti, con la creazione di interscambi tra organismi regionali, Università, di Istituti di ricerca e organismi sanitari dei Paesi in via di sviluppo tesi al trasferimento di know how;
- promozione di iniziative della Società civile Regionale in ambito Internazionale, mediante l'individuazione di aree geografiche prioritarie di intervento e tematiche (per esempio: scuola sanità, buon governo, sostegno della società civile, ambiente), e loro sostegno regionale;
- promozione di iniziative di sensibilizzazione dei giovani nelle scuole della regione su tematiche legate alla cooperazione allo sviluppo.

Aree geografiche:

- Africa sub-sahariana
- Italia

ARTICOLO 3

Sedi e personale

1. Le parti concorrono alla realizzazione di quanto definito all'articolo 2 come qui di seguito indicato:

- la *Comunità* mette a disposizione operatori con esperienza maturata in ambito nazionale ed internazionale nonché le proprie strutture per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2, in

particolare mette a disposizione gratuitamente alcuni locali siti in Roma - Via di San Gallicano 25a, come sede operativa, unitamente a mezzi e materiali;

- la *Regione* mette a disposizione unità di personale qualificato, in possesso di comprovata esperienza nel campo della cooperazione allo sviluppo e dell'integrazione sociale, sia proprio che delle Aziende Sanitarie locali, come meglio esplicitato nell'art. 5. Atteso l'interesse pubblico regionale, per l'intero periodo di assegnazione, tutti gli oneri relativi al trattamento economico, compresi quelli relativi agli oneri riflessi a quelli contributivi e assicurativi, dei dipendenti regionali sono a carico e liquidati direttamente dalla Regione Lazio.

ARTICOLO 4

Compiti del personale regionale

1. Il personale qualificato incaricato di eseguire le attività di cui al precedente art. 2 avrà i seguenti compiti da svolgere in ambito regionale e internazionale, ivi incluse eventuali attività connesse:

Ambito regionale

- promuovere iniziative su base regionale di cooperazione internazionale volte al reciproco scambio con soggetti dei paesi in via di sviluppo,
- partecipare attivamente ad iniziative di carattere internazionale con il coinvolgimento di strutture regionali,
- facilitare la messa in rete di enti e strutture regionali nel campo della cooperazione e dell'integrazione,
- avviare attività di formazione e aggiornamento sulle tematiche proprie del presente Protocollo rivolte sia ad operatori che a beneficiari di interventi di integrazione, con il coinvolgimento attivo anche della popolazione vulnerabile,
- partecipare alle principali attività di coordinamento e formazione attuate dalla *Regione* sulle tematiche di cui al precedente art. 2.

Ambito internazionale

- messa in rete di interventi di strutture regionali di eccellenza,
- pianificazione e programmazione degli interventi sociali e sanitari nei Paesi in via di sviluppo, volti al miglioramento delle capacità locali di gestione di sistemi sanitari complessi, sulla base di analisi e studio di interventi tesi all'individuazione delle aree di criticità sanitaria e sociale;
- formazione a Roma presso strutture regionali e presso i Paesi in via di sviluppo di personale sanitario e personale sociale locale ed italiano che dovrà essere impiegato in loco (medici, infermieri, terapisti, tecnici di laboratorio, coordinatori di centri);
- presentazione e partecipazione a bandi internazionali di finanziamento per iniziative con il coinvolgimento di strutture sanitarie, accademiche o produttive della regione;
- introduzione di tecnologie informatiche da applicare per la gestione di centri sanitari dei Paesi in via di sviluppo;
- sperimentazione ed adozione di tecniche di formazione a distanza;
- creazione di interscambi tra organismi regionali, Università e organismi sanitari dei Paesi in via di sviluppo tesi al trasferimento di know how per la pianificazione e attuazione di una rete di servizi per le patologie infettive prevalenti nei paesi in via di sviluppo;
- ricerca operativa applicata;
- collaborazione alle principali attività di formazione attuate dalla *Regione* sulle tematiche della cooperazione internazionale;
- analisi di possibili interscambi e trasferimento di know how tecnologico tra Paesi in via di sviluppo e la *Regione*, negli ambiti sanitari e di sviluppo umano.

ARTICOLO 5

Gruppo di lavoro

1. La *Regione* istituisce un “Gruppo di Lavoro”, secondo le modalità di cui all’art. 58 comma 6 del “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” n. 1 del 6 settembre 2002.
2. Il gruppo di lavoro è composto da un dipendente della Regione Lazio, due dipendenti appartenenti al Ruolo delle Aziende Sanitarie Locali e dagli operatori messi a disposizione dalla *Comunità*.
3. Il Responsabile per l’attuazione del Protocollo d’Intesa, con compiti di indirizzo e coordinamento del Gruppo di lavoro, è il Direttore pro-tempore della Direzione Regionale competente in materia di politiche sociali o il dirigente delegato.

ARTICOLO 6

Sede operativa e personale addetto

1. Si conviene che presso la *Comunità*, in Via di San Gallicano 25a, vengano predisposte, in comodato d’uso, postazioni di lavoro, unitamente a mezzi e materiali necessari, idonee ad ospitare gli addetti assegnati d’intesa tra la Regione e la Comunità per realizzarvi una sede operativa del Gruppo di Lavoro.
2. Nelle giornate in cui il suddetto personale presta servizio presso la sede della Comunità di S. Egidio la presenza in servizio è attestata, anche per motivi di sicurezza, mediante strumenti di rilevazione automatica.
3. Nell’ambito delle attività previste dai progetti di assegnazione, il personale può essere ammesso al servizio fuori sede. Gli eventuali oneri di missione sono a carico della Comunità. Ai soli fini assicurativi, il responsabile della struttura del S. Egidio comunica alla Regione Lazio l’esigenza di prestare servizio fuori sede con trattamento di missione, almeno 5 giorni lavorativi prima dell’evento.

ARTICOLO 7

Monitoraggio delle attività

Ogni 6 (sei) mesi il gruppo di lavoro predisponde report concernenti il lavoro svolto in merito agli obiettivi dichiarati ed agli specifici compiti assegnati, ai sensi degli artt. 1 e 4, nonché documenti o pubblicazioni eventualmente connessi alle attività di cui ai citati articoli.

ARTICOLO 8

Disposizioni in materia di utilizzo del personale

1. Il personale impiegato nelle attività di cui al presente Protocollo è tenuto a rispettare, oltre agli obblighi derivanti dai rispettivi CCNL vigenti e dalla regolamentazione interna dell’Amministrazione di appartenenza, anche le disposizioni normative vigenti in materia di comportamento e sicurezza negli ambienti di lavoro presso cui sono svolte le attività.
2. Le parti, in materia di assicurazione del personale, si attengono ciascuna ai propri ordinamenti.

ARTICOLO 9

Entrata in vigore, durata e termine del Protocollo

1. La durata del presente Protocollo è di 3 (tre) anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione. Il Protocollo può essere modificato e/o integrato per concorde volontà dei soggetti.
2. In conformità all’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), il Protocollo potrà essere in qualsiasi momento risolto da una delle parti in caso di inadempimento a quanto previsto nel presente atto.

3. Qualora, a giudizio di entrambe le parti, l'oggetto del Protocollo fosse ritenuto superato o si ritenessero più opportune altre forme di collaborazione, il presente protocollo può essere risolto anticipatamente, senza alcuna penalità.

ARTICOLO 10
Controversie e foro competente

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione ed applicazione del presente protocollo, le Parti si impegnano a comporre amichevolmente e secondo equità le controversie medesime.

2. Nei casi in cui non sia possibile raggiungere la composizione amichevole ai sensi del comma 1, si procederà per via giudiziale, eleggendo come Foro di competenza quello di Roma.

ARTICOLO 11
Registrazione dell'atto

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del D.P.R. 26/10/1973, n.634 e successive modifiche a cura e spese della parte richiedente.

ARTICOLO 12
Domicilio

Per l'esecuzione del presente Protocollo e per ogni altro effetto di legge i firmatari del presente protocollo eleggono il proprio domicilio presso le proprie sedi legali.

Letto, confermato e sottoscritto

Roma,

La Comunità di S.Egidio-ACAP *Onlus*

Marco Impagliazzo

Marco Impagliazzo

Il Presidente della Regione Lazio

Nicola Zingaretti
